



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

51/2014
Aprile/06/2014 (*)
Napoli 9 Aprile 2014

Non è possibile ricorrere alla stipula di contratti di lavoro intermittente per l'assunzione di lavoratori da adibire ai call center sia per l'espletamento di attività in-bound che per quelle out-bound. E' questo il parere espresso dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 10 del 25 marzo u.s..

Il Dicastero del *Welfare*, con l'interpello n° 10 del 25 marzo 2014, ha fornito il proprio parere in merito alla **possibilità di ricorrere al contratto di lavoro intermittente per gli addetti alle attività di call center sia in-bound che out-bound.**

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con il quesito inoltrato ai tecnici di Via Flavia, ha chiesto di conoscere il parere ministeriale in merito all'assimilabilità delle attività in commento a quelle indicate, e pertanto considerate quali discontinue, nella tabella allegata al Regio Decreto n° 2657 del 6 dicembre 1923, precisamente al punto "12", riferite agli "addetti ai centralini telefonici privati".

In primis, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 10/2014, ha ricordato che è possibile stipulare contratti di lavoro *job on call*, a prescindere dalla mansione di inquadramento, per i lavoratori in possesso del requisito soggettivo - *ex art. 34 del D.Lgs. N° 276 del 10 settembre 2003, così come modificato dalla Legge n° 92 del 28 giugno 2012 - (id: meno di 24 anni di età,*

con termine della prestazione lavorativa entro il compimento del 25° anno, o più di 55 anni).

Orbene, il Dicastero del *Welfare*, in riferimento alle mansioni evidenziate dal quesito inoltrato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha ritenuto che l'interpretazione **proposta non può, a suo giudizio, trovare accoglimento** in quanto l'attività degli "addetti ai centralini telefonici privati" consiste nel mero smistamento di telefonate essendo, pertanto, ben diversa dalla **più articolata attività posta in essere dagli addetti ai call center che, normalmente, si inserisce in un più ampio servizio di promozione e/o vendita posto in essere dal datore di lavoro.**

In nuce, il Ministero del Lavoro, con l'interpello in commento, ha ritenuto che in mancanza del requisito soggettivo del lavoratore – *ex art. 34 D.Lgs. n° 276/2003* – **non è possibile avviare contratti di lavoro intermittente per gli addetti ai call center sia per l'espletamento di attività *in-bound* che per quelle *out-bound*.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA